



COMUNE DI COMABBIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 21-07-2026

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventuno** del mese di **Luglio** alle ore **19:03**, nella Sala Del Consiglio, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Componenti	Presente	Assente
DEPLANO MARIOLINO	X	
PAGANINI NADIA	X	
PEZZANI LEONARDO	X	
DE MAIO ROBERTA	X	
D'ANTONE PIETRO		X
CHIOATTO ELENA		X
SOLANS VILA JOSE PABLO	X	
FOGLIA LUIGI	X	
ROVELLI MARINA PAOLA	X	
FRASCOTTI NADIA		X
ARRIGONI LUCIANO	X	

TOT. ASSENTI 3

TOT.PRESENTI 8

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **GIACOMO CELESTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza **MARIOLINO DEPLANO**, nella sua qualità di **SINDACO**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco rileva che gli ultimi punti sono collegati, precisando inoltre che le tariffe Tari non si discostano molto da quelle degli anni precedenti.

La Consigliera Rovelli rileva che l'incremento della Tari grava maggiormente sulle tariffe non domestiche, nonostante il numero di esercenti limitati sul territorio. Precisa inoltre che il suo Gruppo avrebbe fatto una valutazione diversa, ripartendo l'incremento maggiormente sulle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche e pertanto il Gruppo voterà contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano economico finanziario,

secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il Piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

CONSIDERATO che con deliberazione 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4 novembre 2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) che dispone la revisione infra-periodo del PEF pluriennale per il biennio 2024-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/r/com, 366/2021/r/com, 55/2018/e/idr e al Tico”*;

VISTA la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif del 29 luglio ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (rqtr) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/r/rif”*, con la quale è stata fatta una revisione del TQRIF e della qualità tecnica del servizio rifiuti;

VISTA la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti”*, con la quale viene introdotto un nuovo sistema tariffario che entrerà in vigore nel 2028

VISTA la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 ad oggetto: *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*, con la quale sono regolati e definiti i vari obiettivi per il prossimo quadriennio;

VISTA la determina ARERA n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025, ad oggetto: *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/r/rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*;

VISTO che l'art. 1, comma 654, della L. 147/2013 il quale dispone che: *“ In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. ”*;

CONSIDERATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal

metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dall'Unione europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 e integrata dalla delibera n. 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo

ATTESO che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale “le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana;

VISTA la Legge 17 maggio 2022, n. 60 recante: *Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (c.d. legge «SalvaMare»)*;

VISTO l'art. 2, comma 7, della sopra citata Legge, il quale dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa sui rifiuti di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o alla tariffa istituita in luogo di essa ai sensi del comma 668 del medesimo articolo 1 della legge n. 147 del 2013;

VISTO l'art. 2, comma 8, della sopra citata Legge il quale dispone che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 527 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della componente di cui al comma precedente e per la sua indicazione negli avvisi di pagamento distintamente rispetto alle altre voci;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) 1., espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- b) 2., pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA la deliberazione ARERA n.133/2025/R/rif del 1° aprile 2025 con la quale è stata istituita la componente 3, nella misura di € 6,00 ad utenza annua, per finanziare il bonus sociale rifiuti, da riconoscere agli utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

VISTO il Piano Economico Finanziario per il biennio 2026-2029 adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 21.07.2026;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione;

VISTO il seguente prospetto del Piano Finanziario per l'anno 2026 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione ARERA n. n. 397/2025/R/rif del 20 agosto 2025 predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2026
--	------

Totale PEF	142.492,00
-------------------	-------------------

	2026
Totale Quadro Tariffario	141.972,00
Parte Variabile	75.615,00
Parte Fissa	66.357,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2026 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i., recante le «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

Ritenuto di ripartire i costi fissi di cui al Piano Finanziario come segue:

- 70,00% a carico delle utenze domestiche;
- 30,00% a carico delle utenze non domestiche;
- e ripartire i costi variabili di cui al Piano Finanziario come segue:
- 69,77% a carico delle utenze domestiche;
- 30,23% a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "*TARIFFE TARI 2026*" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30/09/2026
- seconda rata: 31/12/2026;

resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:

- la deliberazione della G.C. n. 34 del 31.07.2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione semplificato 2026/2028 modificato con deliberazione G.C. n. 43 del 09.09.2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16.12.2025 con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento DUP Documento Unico di Programmazione al Bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2025 con cui è stato approvato il bilancio di Previsione 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23.12.2025 esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato il Piano Risorse per gli anni 2026/2028 ; con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n°267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Economico-Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto)
- Consiglieri astenuti n.0 (zero)
- voti favorevoli n. 6 (sei)
- voti contrari n.2 (due) (Consiglieri Arrigoni e Rovelli)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 3) di fissare al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che all'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) si applica anche il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA), previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura stabilita dalla Provincia, e che tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI.
- 5) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) 1,, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;

b) 2,, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

6) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è applicata la componente 3,, pari a 6,00 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi relativi al bonus sociale rifiuti riconosciuto ad utenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico sociale;

7) Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026:

- prima rata: 30/09/2026
- seconda rata: 31/12/2026;
- resta la possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2026

8) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi all'invio di copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune di Comabbio , per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Consiglieri presenti e votanti n. 8 (otto)
- Consiglieri astenuti n.0 (zero)
- voti favorevoli n. 6 (sei)
- voti contrari n.2 (due) (Consiglieri Arrigoni e Rovelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Il SINDACO
MARIOLINO DEPLANO

Il Segretario
GIACOMO CELESTI



COMUNE DI COMABBIO

Provincia di Varese

OGGETTO PROPOSTA:	APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.
-------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PERSONALE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Eventuali note:

Comabbio, lì 14-07-2026

Il Responsabile
MONCIARDINI CRISTINA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005



COMUNE DI COMABBIO

Provincia di Varese

OGGETTO PROPOSTA:	APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.
-------------------	---

Il Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Eventuali note:

Comabbio, lì 14-07-2026

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

MONCIARDINI CRISTINA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
Digitale D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI COMABBIO

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2026.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 06-08-2026 per giorni 15 consecutivi.

Comabbio, lì 06-08-2026

Il responsabile
CELESTI GIACOMO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Ente: **COMABBIO** Collocazione geografica: **Nord** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2026**

Piano tariffario: **ANNO 2026**

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	291	32.734,51	42,98 %	112,49	0,84	0,60
Famiglie di 2 componenti	192	29.283,00	28,36 %	152,52	0,98	1,60
Famiglie di 3 componenti	112	18.721,76	16,54 %	167,16	1,08	2,00
Famiglie di 4 componenti	64	12.815,00	9,45 %	200,23	1,16	2,20
Famiglie di 5 componenti	12	3.128,00	1,77 %	260,67	1,24	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	6	2.426,00	0,89 %	404,33	1,30	3,40
Superfici domestiche accessorie	3	171,00	0,44 %	57,00	0,00	0,00
Totali	680	99.279,27	100,44 %	146,00		

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,3969	44,6449	35,1031	35,1031	79,7480
Famiglie di 2 componenti	0,4630	70,6187	93,6082	46,8041	164,2269
Famiglie di 3 componenti	0,5103	85,2967	117,0102	39,0034	202,3069
Famiglie di 4 componenti	0,5481	109,7429	128,7112	32,1778	238,4541
Famiglie di 5 componenti	0,5859	152,7168	169,6648	33,9330	322,3816
Famiglie di 6 o più componenti	0,6142	248,3492	198,9174	33,1529	447,2666
Superfici domestiche accessorie	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Ente: **COMABBIO** Collocazione geografica: **Nord** Fascia abitanti: **fino a 5000**

Anno gestione: **2026**

Piano tariffario: **ANNO 2026**

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/ m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	327,00	0,51	4,20	0,4124	0,4745	0,8869
2	Campeggi, distributori carburanti	9	4.704,10	0,80	6,55	0,6469	0,7400	1,3869
3	Stabilimenti balneari	1	4.100,00	0,63	5,20	0,5094	0,5875	1,0969
4	Esposizioni, autosaloni	20	4.006,89	0,43	3,55	0,3477	0,4011	0,7488
8	Uffici, agenzie, studi professionali	17	2.346,23	1,13	9,30	0,9137	1,0507	1,9645
9	Banche ed istituti di credito	2	95,00	0,58	4,78	0,4690	0,5401	1,0091
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1	1.500,00	1,11	9,12	0,8976	1,0304	1,9280
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	6	656,39	1,04	8,50	0,8409	0,9604	1,8013
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	272,01	1,16	9,48	0,9380	1,0711	2,0091
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7	4.263,36	0,91	7,50	0,7358	0,8474	1,5832
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	6	1.141,00	4,84	39,67	3,9136	4,4820	8,3957
17	Bar, caffè, pasticceria	4	312,00	3,64	29,82	2,9433	3,3692	6,3125
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	35,00	2,38	19,55	1,9245	2,2088	4,1333

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/ m2	Euro/m2	Euro/m2
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	73,75	2,61	21,41	2,1105	2,4190	4,5294
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1	33,00	6,06	49,72	4,9001	5,6175	10,5177
	Totali	81,00	23.865,73					